

Il Governo in altri Paesi

● ● Gran Bretagna

Fino al secolo XVIII, in Gran Bretagna il Consiglio privato della Corona (*Privy Council*) era considerato l'organo centrale del Governo: con la graduale riduzione delle prerogative del re, esso ha perso progressivamente rilievo. Attualmente è l'organo tramite il quale il sovrano adotta alcuni provvedimenti che, in realtà, sono decisi dal Governo. Tuttavia, secondo la tradizione costituzionale inglese, il Governo vero e proprio (*Cabinet*) è considerato formalmente parte del *Privy Council*.

In Gran Bretagna, il Primo ministro è nominato dal sovrano, che designa a tale incarico il leader del partito che ha vinto le elezioni. Il sistema politico inglese, basato su due partiti (il conservatore e il laburista), assicura al partito vincitore delle elezioni la maggioranza del Parlamento. Il ruolo preminente del Primo ministro, o **Premier**, deriva proprio dal fatto che egli può contare su un appoggio compatto dell'organo legislativo.

Il *Premier* inglese è il Capo del Governo, composto da persone di sua fiducia che egli può revocare in qualsiasi momento. Come leader del partito di maggioranza, raramente potrà essere costretto a dimettersi per un voto di sfiducia. Al contrario, egli è in grado di far approvare con una certa facilità il proprio programma, ha la possibilità di ottenere l'approvazione parlamentare dei disegni di legge necessari alla sua realizzazione e, inoltre, ha il potere di decidere lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni.

● ● Francia

È il Presidente della Repubblica a nominare il Primo ministro e a presiedere il Consiglio dei ministri. Il sistema francese non prevede che il Governo ottenga la fiducia del Parlamento: entra automaticamente nella pienezza dei suoi poteri dal momento in cui viene nominato dal Capo dello Stato, a meno che l'Assemblea nazionale non adotti, nei suoi confronti, una «mozione di censura».

Il Primo ministro propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri, presenta al Parlamento i progetti di legge approvati in Consiglio dei ministri, può assumere, in casi eccezionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sistema francese, cosiddetto semipresidenziale, attribuisce, quindi, al Capo dello Stato e non al Primo ministro i poteri di indirizzo e di controllo del Governo.

● ● Germania

Il Primo ministro, denominato **Cancelliere**, ha, al pari del *Premier* inglese, ampi poteri decisionali. Il sistema politico tedesco, basato, in linee generali, su due partiti conservatori (cristianodemocratici e liberali) e due partiti progressisti (socialdemocratici e verdi), assicura le condizioni affinché il Primo ministro abbia una posizione di preminenza.

Il Cancelliere è nominato dal Presidente federale (figura molto simile al Presidente della Repubblica italiano), il quale propone al Bundestag (la Camera rappresentativa) un candidato, in genere il leader del partito di «maggioranza relativa», che ha cioè ottenuto più voti rispetto agli altri partiti ma non la maggioranza assoluta. Il Bundestag accetta o respinge, a maggioranza assoluta, il nominativo proposto. Nella seconda ipotesi, deve nominare, entro quindici giorni, un proprio candidato.

Il Capo dello Stato nomina, su proposta del Cancelliere, i ministri. Il rapporto di fiducia si instaura unicamente tra Cancelliere e Bundestag, poiché i ministri sono responsabili solo nei confronti del Cancelliere, che ha una netta prevalenza su di essi e stabilisce l'indirizzo politico del Governo.

La Costituzione tedesca attribuisce molta importanza alla stabilità del Governo e a tale scopo ha introdotto il cosiddetto **voto di sfiducia costruttivo**: il Bundestag può esprimere la sua sfiducia al Cancelliere ma, contemporaneamente, deve eleggere, a maggioranza assoluta, un nuovo Cancelliere.

● ● Stati Uniti

Il Presidente è anche il Capo del Governo, per cui gestisce personalmente quei poteri che nel nostro Paese esercita l'organo esecutivo.

Negli Stati Uniti, il Governo non dipende in alcun modo — per quanto concerne la sua elezione, la sua durata e il suo funzionamento — dal Congresso (il Parlamento statunitense). I ministri, infatti, sono nominati e revocati dal Presidente, rispondono solo verso di lui, assumono la veste di suoi collaboratori tecnici e sono completamente indipendenti dal Congresso.

● ● Spagna

Il Titolo IV della Costituzione spagnola è dedicato al Governo e all'amministrazione; in particolare, il Governo si compone di un Presidente, di eventuali Vicepresidenti, dei Ministri e degli altri membri previsti per legge. Tali soggetti formano il Consiglio dei Ministri, nonché i Comitati ministeriali che il Governo ritiene utile istituire.

I Ministri possono dirigere un Dipartimento ministeriale o esserne privi (nel qual caso sono detti «senza portafoglio») e vengono coadiuvati da alcuni organi di supporto, tra cui i Segretari di Stato, i Sottosegretari ed il Segretariato del Governo. Non è obbligatorio che siano anche parlamentari.

Similmente al modello tedesco **il Presidente ha una posizione di preminenza**, che lo avvicina alla figura del Cancelliere.

Nomina del candidato alla Presidenza

La **procedura di nomina del candidato alla Presidenza** è la seguente:

- il Re, dopo aver consultato i rappresentanti designati dai partiti politici, propone il candidato Premier tramite il Presidente del Congresso;
- il candidato espone al Congresso dei deputati il programma politico del Governo che intende formare, sul quale deve ottenere la fiducia

della maggioranza assoluta nella prima votazione o, in caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la maggioranza semplice. Se la fiducia è accordata, il Re nomina il Presidente;

- se la fiducia non è accordata, il Re ripete il procedimento e, qualora entro due mesi nessun candidato ottenga la fiducia, scioglie le Camere ed indice nuove elezioni.

Una volta ottenuta l'investitura, il Presidente procede alla formazione del Governo designando gli altri membri, che vengono formalmente nominati dal Re.

Il Governo spagnolo ha le tipiche funzioni spettanti agli organi esecutivi nelle forme di governo parlamentari: secondo l'art. 97 della Costituzione «dirige la politica interna ed estera, l'amministrazione civile e militare, nonché la difesa dello Stato. Esercita il potere esecutivo e quello di emanare regolamenti in conformità con la Costituzione e con le leggi».

In *campo legislativo*, al Governo (oltre che, ovviamente, al Congresso ed al Senato) è attribuita l'*iniziativa*, nonché l'*approvazione dei progetti di legge* (artt. 87 e 88); può, inoltre, emanare **decreti-legge (art. 82)** in caso di necessità ed urgenza (che devono essere presentati il giorno stesso al Congresso, e da questo convalidati o respinti entro 30 giorni) e **decreti legislativi** in virtù di una *legge di delegazione approvata dalle Cortes* (art. 85).

Rilevante è altresì la *funzione di controllo sulle Comunità autonome*.

Il Presidente e gli altri membri del Governo sono **penalmente responsabili** dinanzi ad un *foro speciale* (Sezione penale del Tribunale supremo) e in caso di reato o tradimento nell'esercizio delle loro funzioni è necessaria la *messa in stato d'accusa* da parte di 1/4 dei membri del Congresso, con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso (art. 102).

Interessante appare il **rapporto tra Parlamento e Governo**, definito come *relazione fiduciaria razionalizzata*: da un lato il parlamentarismo spagnolo, essendo di tipo *monista*, esalta il ruolo delle *Cortes* in veste di *unico, vero organo espressione della sovranità popolare* e pone il Governo in una posizione formalmente subordinata; dall'altro, è proprio la Costituzione a prevedere la presenza di alcuni *meccanismi razionalizzatori* per riequilibrare il rapporto tra esecutivo e legislativo.